

28 settembre 2026
28. rujna 2026.

Giornata di studio del Nord Adriatico
– temi giuridici di attualità
Sjevernojadranski znanstveni kolokvij
– aktualne pravne teme

Università degli studi di Rijeka
Facoltà di giurisprudenza
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet

PrAVri
Pravni fakultet Faculty of Law



Sveučilište u Rijeci
University of Rijeka

Impressum Impressum

Editore Università degli studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza

Izdavač Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Titolo Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualità

Naslov Sjevernojadranski znanstveni kolokvij – aktualne pravne teme

Curatore Ivana Kunda

Urednica Ivana Kunda

Luogo e anno di pubblicazione Rijeka, 2026.

Mjesto i godina izdanja Rijeka, 2026.

ISBN 978-953-8034-77-0

© 2026. Università degli studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza e gli autori. Il diritto d'autore è riservato agli autori come indicato in questa pubblicazione e gli autori sono responsabili del proprio testo. La riproduzione è consentita solo per scopi non commerciali, a condizione che venga indicata la fonte.

Questa pubblicazione è stata emessa nell'ambito delle attività delle unità organizzative della Facoltà di Giurisprudenza di Fiume, come indicato nel programma dell'evento.

© 2006. Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet i autori. Autorsko pravo pridržavaju autori kako su navedeni u ovoj publikaciji i oni su odgovorni za svoj tekst. Umnožavanje je dopušteno sam za nekomercijalne svrhe pod uvjetom da je naveden izvor.

Ova publikacija je izdana je kao dio aktivnosti organizacijskih jedinica Pravnog fakulteta u Rijeci, kako je navedeno u programu skupa.

Indice Sadržaj

Programma Program	4
H. E. Paolo Trichilo <i>Prolusione della Giornata di studio del Nord Adriatico – 2026. Proslov Sjevernojadranskom kolokviju 2026.</i>	8
Abstract Sažetci	14
Elia Boggia <i>Tra storia e attualità: il Trattato italo-croato come chiave di lettura per l'impegno dell'Alto Commissario OSCE per le Minoranze Nazionali nella prevenzione dei conflitti Između povijesti i sadašnjice: Hrvatsko-talijanski ugovor kao ključ tumačenja nastojanja Visokog povjerenika OEES-a za nacionalne manjine u prevenciji sukoba</i>	14
Elvio Baccarini <i>Un quadro dei diritti delle comunità nazionali e linguistico-culturali Okvir prava nacionalnih i jezično-kulturnih zajednica</i>	15
Tatjana Tomaić <i>La tutela delle minoranze attraverso l'Accordo Granić–Dini e la sua attualità Zaštita manjina prema Ugovoru Granić – Dini i njegova aktualnost</i>	16
Davide Rossi <i>L'Accordo Dini–Granić nelle relazioni diplomatiche dopo la caduta ideologica del Muro di Berlino Ugovor Granić – Dini u diplomatskim odnosima nakon ideološkog pada Berlinskog zida</i>	17
Budislav Vukas, Jr. <i>La tradizione giuridica della protezione della minoranza italiana in Croazia nel diritto internazionale vigente: il caso dell'articolo 3 dell'Accordo Dini–Granić Pravna tradicija u zaštiti talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u suvremenom međunarodnom pravu: primjer članka 3. Ugovora Granić – Dini</i>	18
Fabio Spitaleri <i>L'Accordo Dini–Granić tra vincoli internazionali e valori comuni europei Ugovor Granić – Dini na razmeđu međunarodnih obveza i suvremenih europskih vrijednosti</i>	19
Ana Štefančić Modrić <i>La Regione litoraneo-montana: una comunità aperta costruita sul rispetto delle minoranze Primorsko-goranska županija: otvorena zajednica izgrađena na poštovanju manjina</i>	20
Chiara Abatangelo <i>Il testatore vulnerabile tra tutela della volontà e rivendicazione di libertà Ranjivi ostavitelj između zaštite volje i zahtjeva za slobodom raspolaganja</i>	21
Daniele Casciano • Leonardo Carbone <i>Verso un trasporto senza barriere: i diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta Prema prijevozu bez barijera: prava putnika s invaliditetom i putnika smanjene pokretljivosti</i>	22

Dario Stevanato

La fiscalità dei lavoratori transfrontalieri, con particolare focus sulle relazioni tra Italia e Croazia: criticità applicative e prospettive future Oporezivanje prekograničnih radnika s posebnim naglaskom na odnose između Italije i Hrvatske: primjeni problemi i buduće perspektive

23

Michele Berti • Nataša Žunić Kovačević

I lavoratori frontalieri in mobilità tra Italia e Croazia: una proposta per la spartizione del loro gettito fiscale tra i governi dei due paesi interessati Prekogranični radnici u kretanju između Italije i Hrvatske: prijedlog raspodjele njihovih poreznih prihoda između vlada dviju uključenih država

24

Dalida Rittossa

Crimini d'odio violenti contro le minoranze nazionali: il contesto croato e le risposte della Corte europea dei diritti dell'uomo Zločini iz mržnje s elementima nasilja na štetu pripadnika nacionalnih manjina: hrvatski kontekst i odgovori Europskog suda za ljudska prava

26

Petra Perišić

Vulnerabilità delle minoranze e la responsabilità di proteggere (R2P): tra diritti umani e prevenzione dei crimini di atrocità Ranjivost manjina i odgovornost za zaštitu (R2P): između ljudskih prava i sprječavanja masovnih zločina

27

Informazioni Informacije

28

**Cooperazione con i colleghi italiani e sloveni
Suradnja s talijanskim i slovenskim kolegama**

28

**Comitato di programma e dell'organizzazione
Programski i organizacijski odbor**

28

Programma Program

9:00-9:30 Discorso di apertura e interventi introduttivi Otvorenje skupa i uvodna obraćanja

Dario Đerđa, preside della Facoltà di giurisprudenza di Rijeka dekan Pravnog fakulteta u Rijeci

S. E. Paolo Trichilo, L'Ambasciatore della Repubblica Italiana nella Repubblica di Croazia NJ. E. Veleposlanik Talijanske republike u Republici Hrvatskoj

Prolusione della Giornata di studio del Nord Adriatico – 2026. Proslov Sjevernojadranskom kolokviju 2026.

9:30 – 12:00 Sessione STORICO-GIURIDICA PRAVNOPOVIJESNA sekcija
30° anniversario del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze 30. godišnjica Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina

Moderatore Moderator Budislav Vukas, Jr., professore ordinario nell'Università degli studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza redoviti profesor na Sveučilištu u Rijeci, Pravnom fakultetu

Elia Boggia, consigliere senior presso l'Alto Commissario OSCE per le Minoranze Nazionali viši savjetnik Visokog povjerenika OEES-a za nacionalne manjine

Tra storia e attualità: il Trattato italo-croato come chiave di lettura per l'impegno dell'Alto Commissario OSCE per le Minoranze Nazionali nella prevenzione dei conflitti Između povijesti i sadašnjice: Hrvatsko-talijanski ugovor kao ključ tumačenja nastojanja Visokog povjerenika OEES-a za nacionalne manjine u prevenciji sukoba

Elvio Baccarini, professore ordinario nell'Università degli studi di Rijeka, Facoltà di lettere e filosofia redoviti profesor na Sveučilištu u Rijeci, Filozofskom fakultetu

Un quadro dei diritti delle comunità nazionali e linguistico-culturali Okvir prava nacionalnih i jezično-kulturnih zajednica

Tatjana Tomaić, ricercatrice nell'Istituto di scienze sociali "Ivo Pilar" di Zagreb istraživačica na Institutu za društvene znanosti „Ivo Pilar“ u Zagrebu

La tutela delle minoranze attraverso l'Accordo Granić–Dini e la sua attualità Zaštita manjina prema Ugovoru Granić – Dini i njegova aktualnost

Davide Rossi, professore associato nell'Università degli studi di Trieste, Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione *izvanredni profesor na Sveučilištu u Trstu, Odjelu za pravne znanosti, jezik, tumačenje i prevođenje*

L'Accordo Dini–Granić nelle relazioni diplomatiche dopo la caduta ideologica del Muro di Berlino Ugovor Granić – Dini u diplomatskim odnosima nakon ideološkog pada Berlinskog zida

Budislav Vukas, Jr., professore ordinario nell'Università degli studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza *redoviti profesor na Sveučilištu u Rijeci, Pravnom fakultetu*

La tradizione giuridica della protezione della minoranza italiana in Croazia nel diritto internazionale vigente: il caso dell'articolo 3 dell'Accordo Dini–Granić Pravna tradicija u zaštiti talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u suvremenom međunarodnom pravu: primjer članka 3. Ugovora Granić – Dini

Fabio Spitaleri, professore associato nell'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione *izvanredni profesor na Sveučilištu u Trstu, Odjelu za pravne znanosti, jezik, tumačenje i prevođenje*

L'Accordo Dini–Granić tra vincoli internazionali e valori comuni europei Ugovor Granić – Dini na razmeđu međunarodnih obveza i suvremenih europskih vrijednosti

Ana Štefančić Modrić, consigliera senior per il protocollo e la cooperazione internazionale della Regione litoraneo-montana *viša savjetnica za protokol i međunarodnu suradnju Primorsko-goranske županije*

La Regione litoraneo-montana: una comunità aperta costruita sul rispetto delle minoranze Primorsko-goranska županija: otvorena zajednica izgrađena na poštovanju manjina



Questa sessione è organizzata dall'Istituto per la democrazia, la giustizia sociale e lo sviluppo sostenibile della Facoltà di giurisprudenza di Rijeka. Ovu sekciju organizira Zavod za demokraciju, socijalnu pravdu i održivi razvoj Pravnog fakulteta u Rijeci.

12:00 – 13:00 Pausa pranzo Stanka za ručak

13:00 – 15:00 Sessione INCLUSIONE E TUTELA GIURIDICA: DALLE MINORANZE NAZIONALI AI SINGOLI VULNERABILI Sekcija PRAVNA INKLUZIJA I ZAŠTITA: OD NACIONALNIH MANJINA DO RANJIVIH POJEDINACA

Moderatrice Moderatorica Sandra Winkler, professoressa straordinaria nell'Università degli studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza *izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci, Pravnom fakultetu*

Chiara Abatangelo, professoressa ordinaria nell'Università degli studi di Padova, Scuola di giurisprudenza *redovita profesorica na Sveučilištu u Padovi, Pravnom fakultetu*

Il testatore vulnerabile tra tutela della volontà e rivendicazione di libertà Ranjivi ostavitelj između zaštite volje i zahtjeva za slobodom raspolaganja

Daniele Casciano, professore associato nell'Università degli studi di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche *docent na Sveučilištu u Udinama, Odjelu za pravne znanosti*

Leonardo Carbone, dottorando di ricerca nell'Università degli studi di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche *doktorand na Sveučilištu u Udinama, Odjelu za pravne znanosti*

Verso un trasporto senza barriere: i diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta Prema prijevozu bez barijera: prava putnika s invaliditetom i putnika smanjene pokretljivosti

Dario Stevanato, professore ordinario nell'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione *redoviti profesor na Sveučilištu u Trstu, Odjelu za pravne znanosti, jezik, tumačenje i prevođenje*

La fiscalità dei lavoratori transfrontalieri, con particolare focus sulle relazioni tra Italia e Croazia: criticità applicative e prospettive future Oporezivanje prekograničnih radnika s posebnim naglaskom na odnose između Italije i Hrvatske: primjeni problemi i buduće perspektive

Michele Berti, presidente del Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Croato Alto Adriatico CGIL, CISL, UIL, SSSH *predsjednik vijeća Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora Sjeverni Jadran CGIL, CISL, UIL, SSSH*

Nataša Žunić Kovačević, professoressa ordinaria nell'Università degli studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza *redovita profesorica u trajnom izboru na Sveučilištu u Rijeci, Pravnom fakultetu*

I lavoratori frontalieri in mobilità tra Italia e Croazia: una proposta per la spartizione del loro gettito fiscale tra i governi dei due paesi interessati Prekogranični radnici u kretanju između Italije i Hrvatske: prijedlog raspodjele njihovih poreznih prihoda između vlada dviju uključenih država

Dalida Rittossa, professoressa ordinaria nell'Università degli Studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza redovita profesorica na Sveučilištu u Rijeci, Pravnom fakultetu

Crimini d'odio violenti contro le minoranze nazionali: il contesto croato e le risposte della Corte europea dei diritti dell'uomo Zločini iz mržnje s elementima nasilja na štetu pripadnika nacionalnih manjina: hrvatski kontekst i odgovori Europskog suda za ljudska prava

Petra Perišić, professoressa straordinaria nell'Università degli studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci, Pravnom fakultetu

Vulnerabilità delle minoranze e la responsabilità di proteggere (R2P): tra diritti umani e prevenzione dei crimini di atrocità Ranjivost manjina i odgovornost za zaštitu (R2P): između ljudskih prava i sprječavanja masovnih zločina

S. E. Paolo Trichilo

L'Ambasciatore della Repubblica Italiana nella Repubblica di Croazia

Prolusione della Giornata di studio del Nord Adriatico – 2026.

Proslov Sjevernojadranskom kolokviju 2026.

Ringrazio innanzi tutto per l'invito l'Università di Fiume, che congratulo per aver festeggiato i cinquanta anni di attività, a partire dal Preside della Facoltà di giurisprudenza Dario Đerđa, nonché i docenti che hanno organizzato in maniera eccellente questa rilevante conferenza, segnatamente il Prof. Budislav Vukas e la Prof. Ivana Kunda.

Corrispondo volentieri alla richiesta di non rivolgere semplicemente un saluto iniziale, ma svolgere un intervento di sostanza e desidero quindi affrontare nel mio intervento il concetto di minoranza e la sua articolazione a livello giuridico, in particolare nei paesi europei, per poi fornire una breve descrizione e approfondimento dei contenuti del trattato italo croato sulle minoranze del 1996.

La mia conoscenza dell'argomento deriva dal fatto di aver lavorato per i primi anni della carriera diplomatica (1990-1993) nell'Ufficio per la Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE), in particolare nel settore della Dimensione umana, che mi era stata assegnata in quanto assistente presso la Cattedra di diritti dell'uomo dell'università LUISS di Roma (che per quanto mi risulta fu la prima a essere costituita in Italia nel 1987). Il fatto poi di essere stato ambasciatore prima in Slovenia e adesso in Croazia mi ha consentito di continuare a occuparmi delle minoranze nazionali.

Credo che sia utile cominciare proprio dall'esigenza di sottolineare che in ambito giuridico non esiste una definizione universalmente accettata del termine minoranze.

Ad esempio, il termine minoranze nazionali viene usato nel caso della CSCE e poi OSCE, tra l'altro sempre avendo cura di sottolineare di persone appartenenti alle minoranze nazionali, non minoranze in quanto tali, perché si tratta sempre di diritti individuali e non collettivi. La Costituzione italiana poi parla di minoranze linguistiche, non minoranze nazionali, per fornire un altro esempio. Pertanto, pur se esistono convenzioni, accordi e trattati a livello internazionale, e sebbene dal punto di vista intuitivo si può capire, intendere, immaginare che cosa è una minoranza, in realtà esiste una varietà infinita per quello che riguarda sua la definizione.

Ciò deriva dal fatto che la definizione di minoranza discende dalla storia e dalla tradizione costituzionale e giuridica di ogni singolo Paese. Potrei portare come esempio quello che ho avuto modo di citare con alcuni parlamentari in Slovenia, i quali chiedevano, credo che chiedano tuttora, legittimamente dal loro punto di vista, di poter avere in Italia un rappresentante della minoranza slovena nel Parlamento italiano. Ora, questo è praticamente impossibile, non per una cattiva volontà dell'Italia, ma la struttura della Costituzione italiana

è tale per cui questo presupporrebbe una modifica costituzionale profondissima, un cambiamento dell'assetto che è veramente difficile da immaginare. Come detto, l'articolo 6 prevede le minoranze linguistiche, ma anche per quella che è la principale minoranza linguistica, cioè quella tedesca nel Trentino Alto Adige - Südtirol, in realtà non c'è un meccanismo che costituzionalmente prevede l'elezione di rappresentanti di quella minoranza, ma si passa attraverso degli accordi sostanzialmente di natura politica che poi consentono effettivamente, o quantomeno l'hanno consentito finora, di arrivare all'elezione di deputati espressione di quella minoranza.

Da questo punto di vista potrei menzionare appunto l'esempio di un basco, un basco in Francia e un basco in Spagna. Ora la Francia non riconosce le minoranze nazionali, in ragione della tradizione instaurata a partire dalla rivoluzione francese che volle eliminare ogni differenza di particolarità legate alle minoranze; al contrario volle creare la figura del cittadino della Repubblica Francese. Pertanto in Francia non sono assolutamente riconosciute come minoranze popolazioni che in altri paesi potrebbero essere immaginate come minoranze, come ad es. Bretoni, Corsi, Alsatiani, Baschi, Occitani. In quel paese quindi non esistono meccanismi giuridici particolari di protezione o tutela delle persone che possono riconoscersi come appartenenti a una delle suddette comunità, se non quelli che nell'ambito di un sistema democratico sono riconosciuti alle persone per organizzarsi in associazioni, in gruppi e poi esprimersi nella lingua minoritaria. Un Basco in Spagna si trova in un sistema costituzionale totalmente diverso, le autonomie ("autonomía de las nacionalidades y regiones"). Inoltre, il governo attuale spagnolo ha presentato ufficialmente la richiesta di riconoscere come lingue ufficiali dell'Unione Europea proprio il basco, il catalano e il valenziano, una proposta che non è stata accolta; come noto, alcuni Paesi hanno due lingue ufficiali anche in ambito europeo, come l'Irlanda che ha l'inglese e il gaelico.

Ritengo questo sia un esempio concreto per illustrare quanto possa essere diversa la concezione delle minoranze da un Paese all'altro in Europa, anche in due Paesi confinanti e vicini come la Francia e la Spagna; ma le loro tradizioni costituzionali e le loro storie sono talmente diverse per cui un basco nato in Francia non è riconosciuto "neanche" come espressione di una minoranza, ma solo come cittadino della Repubblica; mentre in Spagna in realtà non dovremmo parlare di minoranze, perché le autonomie sono delle espressioni di nazionalità, così come in Svizzera abbiamo quattro nazionalità costitutive della Svizzera stessa. Anche lì non parliamo di minoranze, anche la più piccola, il cantone dei Grigioni, ma anche l'altra che è la seconda più piccola, quella italiana in Ticino, non sono minoranze, la Confederazione elvetica riconosce quattro lingue ufficiali insieme al francese e al tedesco che hanno assoluta parità giuridica e pari dignità; quindi, il concetto di minoranza in realtà non si applica neanche in Svizzera.

È bene anche ricordare che il concetto di minoranza, e su questo c'è un consenso, non riguarda le più recenti comunità dei migranti. In Europa, la minoranza è un concetto che si applica sostanzialmente alle minoranze autoctone, che hanno una lunga tradizione di presenza in un territorio, anche se non c'è una definizione per definire un lasso di tempo (es. che debbano essere mille anni o trecento anni), ma si può affermare che esse facciano parte di quel territorio dal punto di vista della sua storia.

Ribadisco che abbiamo delle tradizioni completamente diverse, anche se tendenzialmente in Europa le minoranze si configurano come minoranze linguistiche, come riconosce anche la Costituzione italiana, perché per il concetto dello Stato nazione, originato in Francia, la lingua è l'espressione principale attraverso cui si riconosce una nazione, anche se le minoranze possono mettere in crisi questo approccio, proprio perché queste persone non parlano la lingua principale o l'unica lingua ufficiale di quel paese.

Da questo punto di vista potrei ricordare che in Europa le minoranze religiose di solito non vengono riconosciute. L'approccio francese ha trovato una sua applicazione per esempio in Turchia, anche se quel paese riconosce nel Trattato di Losanna del 1923, quando la Turchia riuscì a cambiare le sorti della guerra e l'impero ottomano aveva ormai terminato la sua secolare esperienza e truppe di occupazione da vari paesi erano giunte sul suo territorio, anche in Anatolia. Quando la nuova repubblica di Turchia riuscì a cambiare il destino, venne anche realizzato uno scambio di popolazioni tra greci ortodossi dall'Anatolia verso la Grecia e di musulmani dalla Grecia verso la Turchia, anche se sono rimaste minoranze sia musulmane in Grecia che greche in Turchia. Infatti, con il Trattato di Losanna del 1923 la Turchia ha riconosciuto ufficialmente tre minoranze, cioè gli ebrei, gli armeni e i greci ortodossi. Ne risulta che i curdi non sono riconosciuti come una minoranza e ricordo bene durante il periodo che ho trascorso in Turchia che i nostri interlocutori affermavano che una porzione significativa anche del parlamento turco era composto di curdi, essendo una popolazione molto consistente. Ma chiaramente non si tratta di curdi che lo Stato riconosce in quanto tali o vengono eletti in rappresentanza dell'etnia curda, così come in Francia bretoni o alsaziani sono rappresentanti della Repubblica Francese e della cittadinanza francese, non certo espressione di questa o quella minoranza.

Per portare un ulteriore esempio, questa volta fuori dall'Europa, di un altro paese dove ho lavorato, posso citare l'India, dove sono riconosciuti due tipi di minoranze, quella delle popolazioni tribali e quella delle caste, cd. scheduled castes e scheduled tribes, il che evidenzia anche come i concetti di minoranza siano diversi da paese a paese. Nei confronti di queste persone in India si applica anche un'affirmative action sul modello anglosassone, riservando loro ad esempio posti nella pubblica amministrazione. Da questo punto di vista si può notare come la popolazione musulmana, che è circa il 10% dell'India, non è riconosciuta come una minoranza, anzi è vietato dalla legge fare degli interventi su base religiosa. Quindi i musulmani non hanno beneficiato di affirmative action a loro favore, tanto che un rapporto, il primo che venne pubblicato, il cd. Sachar Report, pubblicato nel 2007 quando ero ancora a New Delhi, dimostrò che dal punto di vista socioeconomico i musulmani erano più arretrati delle caste basse e delle popolazioni tribali dell'India, proprio perché non erano mai stati oggetto di misure amministrative, sociali o economiche a loro favore.

Quindi abbiamo un panorama veramente diverso che più non potrebbe tra i vari paesi.

Ritornando all'Europa – e venendo al punto della conferenza odierna – dobbiamo riconoscere che per quello che riguarda la Croazia, e anche la Slovenia, hanno un sistema molto avanzato dal punto di vista degli standard internazionali e europei, si potrebbe dire che siano “all'avanguardia”. Vi è innanzitutto la possibilità di elezione da parte degli stessi membri della minoranza, che tali si definiscono in base a un atto di volontà del singolo individuo, di votare

i propri rappresentanti, come sapete nel Sabor sono otto, due invece nell'Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia. Oltre al livello, previsto in Costituzione, del Parlamento, come sappiamo in Croazia ci sono poi anche altre misure che sono state adottate, in particolare nella Regione istriana riconosciuta come bilingue. Nel suo territorio vi è una serie di comuni dove il vicesindaco è per legge espressione della minoranza italiana, così come alcuni consiglieri comunali. Per quanto riguarda il rapporto bilaterale fra Italia e Croazia, esso è stato sancito nel Trattato del 1996 sulla protezione delle minoranze e ringrazio molto la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Fiume per avere voluto dedicare quest'anno a un nuovo anniversario. Dopo aver celebrato l'anno scorso i cinquanta anni del trattato anni di Osimo, quest'anno ci concentriamo sul trattato firmato all'epoca da Mate Granić, ministro degli esteri croato, e Lamberto Dini, ministro degli esteri italiano. Si tratta di un accordo molto significativo. Se ne esaminiamo il testo, nel primo “considerando” si afferma che la migliore protezione delle minoranze quali descritte nelle disposizioni del trattato stesso è nell'interesse delle parti. Vengono poi ricordate tutta una serie di trattati internazionali cui fare riferimento, il patto internazionale dei diritti civili e politici, il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, entrambi del 1966 in ambito delle Nazioni Unite, la Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale, la Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, la Convenzione sui diritti del fanciullo, quella per la protezione delle minoranze nazionali e La Convenzione per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1948 in cui tutti i membri del Consiglio d'Europa si riconoscono, anzi essere un membro del Consiglio d'Europa significa anche essere parte di questa Convenzione, che è indubbiamente il livello più avanzato al mondo per quello che riguarda la protezione dei diritti umani, soprattutto perché ha creato una Corte che opera accogliendo anche ricorsi individuali che sfociano molto spesso nella condanna degli stati e a tutela degli individui. La parte introduttiva del trattato italo-croato del 1996 – continuo a citare la traduzione non ufficiale pubblicata sulla Gazzetta ufficiale italiana perché l'accordo è stato firmato in inglese – ricorda anche la dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo, la dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche e poi i documenti fondamentali della OSCE, segnatamente quelli riguardanti la dimensione umana e la protezione delle minoranze.

Da questo punto di vista vorrei ricordare che la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione Europa, nata con l'atto di Helsinki del 1975, ha svolto un ruolo fondamentale, soprattutto nel passaggio della fine della guerra fredda all'inizio degli anni 90. In realtà la mia primissima missione ufficiale come diplomatico fu proprio per la seconda conferenza sulla dimensione umana a Copenaghen; a differenza della precedente, che era stata ancora prima della caduta del muro di Berlino, questa aveva avuto un significato veramente diverso. Pur essendo, come tutti i documenti dell'OSCE, un documento di soft law, quindi non un trattato vincolante, esso è molto significativo. Vorrei soltanto ricordare che nel documento di Copenaghen - adottato a Copenaghen il 29 giugno 1990 - che ha trovato spazio nel mio Manuale sui diritti dell'uomo, direi doverosamente, l'articolo 30 afferma che “gli stati partecipanti riconoscono che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere risolte in maniera soddisfacente solo in un quadro politico-democratico, basato sullo stato di diritto con un sistema giudiziario indipendente e funzionante. Tale quadro garantisce il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, diritti e condizioni uguali per tutti i cittadini, la libera espressione

di tutti i loro interessi ed aspirazioni legittimi, il pluralismo politico, la tolleranza sociale e l'applicazione di norme giuridiche che pongano efficaci limitazioni all'abuso del potere governativo". Questo è un testo fondamentale perché il riferimento al fatto che le minoranze e i loro diritti possono essere effettivamente tutelati solo in un sistema democratico è essenziale.

Quando ho fatto il caso della Francia che non riconosce l'esistenza delle minoranze nazionali, questo vuole dire che non vengono messe in atto delle particolari misure di protezione o promozione della minoranza, almeno quella che noi considereremmo tale, o come forse alcuni membri stessi di quella comunità gruppo potrebbero considerare se stessi come espressione di una minoranza; ma ciò non vuole dire che siano oggetto di oppressione o repressione, perché nell'ambito di un sistema democratico viene accettato o tollerato che vi possano essere dei giornali pubblicati in una lingua diversa da quella ufficiale, che ci possano essere delle rappresentazioni nei teatri, che le persone lo possano parlare a casa e in pubblico, che possano essere organizzati convegni in quella lingua, che ci possano essere dei corsi di lingua, eventualmente forse anche all'interno del sistema scolastico, anche se non necessariamente quello curricolare. Il fatto di non riconoscere l'esistenza di una minoranza significa che non ci sono delle misure di sostegno, che magari non è previsto l'insegnamento della lingua minoritaria nella scuola, che non ci sono dei fondi. Questo era un punto che desideravo sottolineare per rendere chiaro che come scritto nel documento di Copenaghen è il sistema democratico, il sistema pluralistico che significa anche libertà di espressione, libertà di manifestazione del pensiero, per iscritto, in tutti i mezzi, attraverso i media, questo ha un significato fondamentale.

Ora vorrei ricordare brevemente gli articoli fondamentali del trattato del 1996, per ricordare che l'articolo 1 della Repubblica di Croazia conferma il riconoscimento del carattere autoctono e dell'unità della minoranza italiana, quindi l'autoctonia è un aspetto fondamentale. Inoltre, il rispetto dei diritti acquisiti della minoranza italiana in base ai trattati internazionali e all'ordinamento giuridico interno dello Stato predecessore, quindi la Jugoslavia, questo continua a valere per la Croazia, il cd. acquis, come si dice in termini giuridico. Poi merita menzione l'articolo 3 – molto interessante; è un articolo evolutivo, a differenza dell'articolo 1 e 2 che sono riconoscitivi di un dato di fatto, di diritti già preesistenti. L'articolo 3 invece prefigura un possibile sviluppo: cioè, tenendo conto di documenti internazionali pertinenti che sono stati richiamati nel preambolo, la Repubblica di Croazia si impegna a concedere al più elevato livello raggiunto, l'uniformità di trattamento nel suo ordinamento giuridico e tale uniformità può essere realizzata, non deve, può essere realizzata attraverso la graduale estensione del trattamento concesso alla minoranza italiana nell'ex zona B e alle aree della Repubblica di Croazia tradizionalmente abitate dalla minoranza italiana e dai suoi membri. Questa disposizione evolutiva è molto all'attenzione dell'Unione italiana in particolare, perché la Repubblica di Croazia si impegna a potere, non a dovere, estendere questi diritti in maniera più consistente e significativa. Quindi, se l'area di Fiume e altre nei dintorni, in quanto aree tradizionalmente abitate dalla minoranza italiana, sono al di fuori del sistema del bilinguismo istriano, è legittimo che l'Unione italiana in base a questo articolo richieda alcuni progressi, alcuni passi in avanti sia a livello nazionale che nella Regione

litorale-montana o nei singoli comuni. Ciò deriva dal fatto che all'articolo 4 la Croazia riconosce l'Unione italiana come l'organizzazione che rappresenta la minoranza italiana.

Posso sicuramente affermare di aver constatato un clima molto positivo di collaborazione e mi auguro che questo proseguirà. In tutto ciò bisogna anche ricordare che il trattato di cui parliamo precede di molti anni l'ingresso della Croazia nell'Unione europea, avvenuta nel 2013, quindi 17 anni dopo l'accordo bilaterale. Questa circostanza ha portato un ulteriore fattore di comunanza fra l'Italia e la Croazia che non esisteva nel momento della firma. E in certi casi ha di fatto rese obsolete alcune disposizioni del trattato, come quelle che, alla luce della divisione della ex Jugoslavia in vari Stati, riconosce agli articoli 5 e 6 la libertà di lavoro, la libertà di movimento alla minoranza italiana fra Croazia e Slovenia; anche qui sono stati fatti i grandi passaggi di passi in avanti con l'ingresso sia della Slovenia che della Croazia nell'Unione europea e ormai anche nell'area Schengen, quindi molto la situazione si è ulteriormente migliorata.

Va citato poi l'articolo 8 che ricorda anche che la Repubblica italiana si impegna a concedere alla minoranza croata autoctona nel territorio di tradizionale insediamento, dove la sua presenza è stata accertata, di preservare ed esprimere liberamente la propria identità e retaggio culturale, usare la propria madre lingua, in privato e in pubblico, stabilire e mantenere le associazioni culturali.

Questi sono, mi sembrava opportuno ricordarli uno ad uno, gli aspetti fondamentali di questo trattato del 1996 di cui si celebriamo i trenta anni. E uso la parola celebriamo, perché effettivamente lo possiamo fare in un contesto dove l'Italia e la Croazia sono dei paesi partner, alleati, amici dove c'è una grande disponibilità della Repubblica in generale e del governo della Croazia nei confronti della minoranza italiana. Il che forse potrà anche condurre all'affinamento, al miglioramento e al perfezionamento di alcuni diritti, come detto prima con riferimento all'articolo 3, che potrebbero avere un ulteriore ampliamento nei prossimi mesi o nei prossimi anni così come è previsto dalla convenzione stessa fra Italia e Croazia.

Abstract Sažetci

Elia Boggia

Consigliere Senior presso l'Alto Commissario OSCE per le Minoranze Nazionali Viši savjetnik
Visokog povjerenika OEES-a za nacionalne manjine

***Tra storia e attualità: il Trattato italo-croato come chiave di lettura per l'impegno
dell'Alto Commissario OSCE per le Minoranze Nazionali nella prevenzione dei conflitti***

***Između povijesti i sadašnjice: Hrvatsko-talijanski ugovor kao ključ tumačenja
nastojanja Visokog povjerenika OEES-a za nacionalne manjine u prevenciji sukoba***

Il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia concernente i diritti delle Minoranze, a trent'anni dalla firma, è un esempio di un testo nato in un contesto specifico che continua a offrire chiavi di lettura per questioni che attraversano l'intero spazio OSCE, ben oltre i confini dei due Stati firmatari. L'intervento si sofferma su alcuni dei temi principali che emergono nel Trattato, esplorandone la rilevanza per l'impegno, nel contesto attuale, dell'Alto Commissario OSCE per le Minoranze Nazionali nella prevenzione dei conflitti.

Elvio Baccarini

Università degli studi di Rijeka, Facoltà di lettere e filosofia Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Un quadro dei diritti delle comunità nazionali e linguistico-culturali

Okvir prava nacionalnih i jezično-kulturnih zajednica

Le minoranze nazionali e linguistico-culturali (nel prosieguo: minoranze) rappresentano un tema specifico nelle teorie della giustizia impegnate nella definizione di un ordinamento equo. Da un lato, costituiscono un caso peculiare, poiché le loro richieste talvolta sembrano entrare in tensione con il principio fondamentale delle democrazie costituzionali (che chiamo anche “stati liberali”), secondo cui a ogni cittadino e cittadina devono essere attribuiti uguali diritti. Questa è l’ispirazione che porta autori e autrici come Brian Barry a difendere concezioni molto restrittive dei diritti delle minoranze, optando per una coerente politica di uguaglianza dei diritti. Dall’altro lato, si sottolinea come una simile politica rischi di danneggiare le minoranze, poiché un’assoluta uguaglianza nel riconoscimento finisce per svantaggiare chi già si trova in una condizione di svantaggio (Kymlicka, Young).

Nella relazione spiego perché il riconoscimento di diritti specifici sia giustificato. Ne trovo il fondamento teorico nella teoria della giustizia di John Rawls, secondo cui una concezione ragionevole della giustizia deve garantire non soltanto diritti equi, ma anche i mezzi effettivi per esercitarli, e nella teoria delle capacità (Nussbaum, Sen), che sostiene che le valutazioni normative debbano sempre considerare l’effettiva possibilità delle persone di esercitare ciò che attribuiscono valore alla loro vita.

In conclusione, ritengo importante distinguere, come fa Kymlicka, tra comunità residenti e comunità immigrate. Nel primo caso è importante riconoscere un sostegno attivo alla loro riproduzione culturale. Nel secondo, favorire l’integrazione nello spazio sociale in cui tali comunità vengono a vivere, senza limitare il loro diritto di esercitare autonomamente le proprie specificità culturali, qualora lo desiderino. Il problema cruciale consiste nello stabilire il criterio in base al quale una comunità possa essere considerata residente. Ritengo che la risposta non debba essere cercata in termini quantitativi, verificando semplicemente la durata della presenza in un territorio, bensì nel contributo effettivo apportato ai valori costruiti in un determinato contesto territoriale. In altre parole, sostengo che una comunità debba essere riconosciuta come residente quando (i) ha creato dei valori, o (ii) contribuito a creare valori condivisi che (iii) distinguono il territorio. Questi valori non sarebbero stati realizzati nel modo in cui sono stati realizzati senza la presenza di quella comunità. In questo caso, l’omissione del riconoscimento dello status di comunità residente costituirebbe una forma di illecita appropriazione culturale.

Tatjana Tomaić

Istituto di scienze sociali “Ivo Pilar” di Zagreb Institut za društvene znanosti „Ivo Pilar“ u Zagrebu

La tutela delle minoranze attraverso l'Accordo Granić–Dini e la sua attualità

Zaštita manjina prema Ugovoru Granić – Dini i njegova aktualnost

L'analisi storica delle relazioni bilaterali tra Croazia e Italia dalla dichiarazione d'indipendenza della Croazia e dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche il 17 gennaio 1992 ci mostra che proprio il giorno del riconoscimento, il 15 gennaio 1992, prima dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche, è stato redatto il Memorandum d'intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia. Allo scopo di dare attuazione al Memorandum d'intesa, venne firmato a Zagabria il 5 novembre 1996 il Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze.

Nella ricerca verrà analizzata la reciprocità della tutela delle suddette minoranze in entrambi i Paesi.

Davide Rossi

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione Sveučilište u Trstu, Odjel za pravne znanosti, jezik, tumačenje i prevođenje

L'Accordo Dini–Granić nelle relazioni diplomatiche dopo la caduta ideologica del Muro di Berlino

Ugovor Granić – Dini u diplomatskim odnosima nakon ideološkog pada Berlinskog zida

L'inchiostro con cui è stato scritto l'Accordo Dini-Granić, stipulato a Zagabria il 5 novembre 1996, proviene dalla medesima penna del Trattato di Parigi del 1947 e, soprattutto, del Memorandum di Londra del 1954.

Quindi, negli anni Novanta del secolo scorso, all'interno dell'intensa attività svolta dall'Italia per favorire il processo di avvicinamento delle varie realtà sorte dalla disgregazione della Repubblica di Jugoslavia in seno all'Unione Europea, la tutela delle rispettive minoranze è stata oggetto di notevole discussione nei rapporti bilaterali con la nascente Repubblica di Croazia.

Per l'Italia, infatti, la costruzione di stabili equilibri economici, giuridici e sociali con i Paesi confinanti è stato un elemento fondamentale, amplificato dalla presenza, in quell'area geografica, dell'unica comunità autoctona presente in un contesto estero.

In un intreccio di piani internazionali, nazionali e locali, si intende porre l'attenzione sulle relazioni diplomatiche e politiche di lungo periodo che hanno caratterizzato le connessioni tra i due Paesi, senza tralasciare l'enorme crisi politica interna che l'Italia stava attraversando in quegli anni, comunemente conosciuta come "tangentopoli".

Budislav Vukas, Jr.

Università degli studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

La tradizione giuridica della protezione della minoranza italiana in Croazia nel diritto internazionale vigente: il caso dell'articolo 3 dell'Accordo Dini–Granić

Pravna tradicija u zaštiti talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u suvremenom međunarodnom pravu: primjer članka 3. Ugovora Granić – Dini

Tenendo conto dei documenti internazionali rilevanti ai quali si farà cenno in apertura, la Repubblica di Croazia, nell'ambito del suo territorio, si impegna ad accordare alla minoranza italiana uniformità di trattamento nel proprio ordinamento giuridico al più alto livello acquisito; questa unitarietà può essere acquisita attraverso l'estensione graduale del trattamento accordato alla minoranza italiana nella ex Zona B istituita nel territorio della Repubblica di Croazia tradizionalmente abitato dalla minoranza italiana e dai suoi membri.

L'articolo 3 dell'Accordo Granić–Dini definisce lo standard di tutela della minoranza nazionale italiana nella Repubblica di Croazia, richiamandosi sul piano istituzionale al sistema di protezione dei diritti delle minoranze nazionali vigente nella ex Zona B. In tal modo, una ricca e significativa tradizione giuridica di fonti del diritto internazionale diviene il fondamento e la base della cultura giuridica della tutela della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia.

Nell'intervento, l'Autore illustrerà, nelle sue linee essenziali, il valore del patrimonio giuridico rappresentato da tali fonti del diritto internazionale, che entrano ora a far parte della struttura normativa positiva della Repubblica di Croazia. Inoltre, l'Autore interpreterà tali fonti per formulare una valutazione delle stesse alla luce della dottrina giuridica croata e jugoslava.

Fabio Spitaleri

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione [Sveučilište u Trstu, Odjel za pravne znanosti, jezik, tumačenje i prevođenje](#)

L'Accordo Dini–Granić tra vincoli internazionali e valori comuni europei

Ugovor Granić – Dini na razmeđi međunarodnih obveza i suvremenih europskih vrijednosti

L'Accordo Dini-Granić, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996, prevede la tutela “parallela” della Minoranza Italiana autoctona in Croazia e della Minoranza Croata autoctona nel territorio di tradizionale insediamento in Italia. Nel momento storico in cui è stato concluso, l'Accordo si poneva (e si pone tutt'ora) nel solco degli strumenti internazionali che individuano la tutela delle minoranze come diritto fondamentale (di portata individuale e collettiva) e come mezzo per la salvaguardia di relazioni pacifiche tra gli Stati. I pilastri di questi strumenti (e dell'Accordo stesso) sono rappresentati, sotto forma di obblighi negativi, dal divieto di discriminazioni e, sotto forma di obblighi positivi, dalla promozione e valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle minoranze.

Nel contesto dell'Unione Europea, di cui sia l'Italia che la Croazia sono Stati membri, l'Accordo Dini-Granić ha acquisito un significato ancora più profondo. Benché la tutela dei diritti delle minoranze rientri nella competenza degli Stati membri, essa costituisce un valore fondamentale dell'Unione, che è comune agli Stati membri stessi (art. 2 TUE). Nel contesto dell'Unione, oltre che mezzo di protezione parallela fondato su obblighi reciproci, l'Accordo si pone, quindi, anche come strumento a presidio di valori comuni.

Ana Štefančić Modrić

Regione litoraneo-montana Primorsko-goranska županija

***La Regione litoraneo-montana: una comunità aperta
costruita sul rispetto delle minoranze***

***Primorsko-goranska županija: otvorena zajednica
izgrađena na poštovanju manjina***

La Regione litoraneo-montana rappresenta uno degli spazi storicamente più multiculturali della Croazia. La sua identità si è formata nel corso dei secoli attraverso la convivenza di popoli, lingue, culture e tradizioni diverse. In questo contesto, la tutela delle minoranze nazionali non viene intesa soltanto come un obbligo giuridico, ma come un valore fondamentale della comunità regionale.

L'intervento presenterà l'esperienza della Regione nella promozione dei diritti delle minoranze nazionali e nella costruzione di un ambiente fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco. Partendo da una lunga tradizione di apertura e cooperazione, la Regione ha sviluppato nel tempo un modello di collaborazione stabile con le comunità minoritarie presenti sul proprio territorio. Tale approccio si basa sulla convinzione che la diversità culturale costituisca una ricchezza da valorizzare e una risorsa per lo sviluppo dell'intera comunità. Particolare attenzione sarà dedicata al sostegno delle attività culturali nonché dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali. Uno spazio specifico verrà riservato alla minoranza nazionale italiana, componente storica e imprescindibile del patrimonio culturale, sociale e linguistico del Quarnero e del litorale croato. Verrà inoltre evidenziato il ruolo della Regione nel favorire il coinvolgimento delle minoranze nei processi decisionali, quale presupposto essenziale di una società inclusiva e democratica.

L'esperienza della Regione litoraneo-montana dimostra che la diversità culturale rappresenta una risorsa per lo sviluppo sociale ed economico e che il dialogo interculturale rimane uno dei pilastri della stabilità e della cooperazione nell'area nordadriatica.

Chiara Abatangelo

Università degli studi di Padova, Scuola di giurisprudenza [Sveučilište u Padovi, Pravni fakultet](#)

Il testatore vulnerabile tra tutela della volontà e rivendicazione di libertà

Ranjivi ostavitelj između zaštite volje i zahtjeva za slobodom raspolaganja

La relazione affronta il problema di discernere se la disposizione testamentaria con la quale un soggetto anziano fragile abbia lasciato la quota disponibile al suo *care giver* rappresenti espressione di una genuina volontà o sia piuttosto l'esito di una condotta manipolatoria.

La protezione della volontà testamentaria contro le influenze esterne potrà essere affidata alla norma sul dolo, in una nuova, più ampia interpretazione atta a ricomprendere la captazione, interpretazione che di recente ha trovato affermazione nella giurisprudenza della Cassazione italiana.

Muovendo dall'idea di fondo che un atteggiamento iperprotezionistico sarebbe in contrasto con il diritto del soggetto vulnerabile a una vita non solo dignitosa, ma anche indipendente, si tenterà di fornire una risposta a vari interrogativi che vengono in rilievo: da quello riguardante la definizione di captazione, al problema della delineazione del concetto di fragilità – da tenere distinto da quello d'incapacità – per approdare al nodo problematico costituito dalla prova sia della fragilità sia della manipolazione.

Daniele Casciano

Università degli studi di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche Sveučilište u Udinama, Odjel za pravne znanosti

Leonardo Carbone

Università degli studi di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche Sveučilište u Udinama, Odjel za pravne znanosti

Verso un trasporto senza barriere: i diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta

Prema prijevozu bez barijera: prava putnika s invaliditetom i putnika smanjene pokretljivosti

I legislatori italiano ed europeo hanno costruito, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, un sistema di tutele, dirette e indirette, a garanzia del diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone con disabilità, o comunque affette da limitazioni fisiche connesse a condizioni di vulnerabilità personale, come l'età. Ne è derivato un quadro normativo composito, che associa la tradizionale erogazione di emolumenti di natura economico-assistenziale all'adozione di politiche di rimozione delle barriere architettoniche e, soprattutto, al riconoscimento di veri e propri diritti, di natura primaria o secondaria (risarcitoria o indennitaria), la cui osservanza è presidiata sia a livello giurisdizionale, che sul piano amministrativo sotto la vigilanza di un'autorità indipendente dotata di apposite prerogative sanzionatorie. L'obiettivo complessivamente perseguito è l'integrazione della «persona fragile» all'interno del tessuto sociale, in osservanza dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla Carta di Nizza.

Nella prospettiva del diritto dei trasporti, assumono particolare rilevanza i diritti, di matrice unionale, direttamente riconosciuti ai "passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta" nel trasporto aereo, ferroviario, marittimo, per vie navigabili interne e a mezzo autobus, e i relativi obblighi gravanti in capo ai vettori e ai gestori delle infrastrutture di trasporto.

Tale sistema di tutele, tuttavia, si informa a una concezione della mobilità strettamente unimodale. Ne deriva una parziale disomogeneità dei regimi di tutela, che, per un verso, è suscettibile di incidere negativamente sulla effettiva conoscenza e sulla conseguente consapevolezza dei propri diritti da parte del passeggero con disabilità o a mobilità ridotta e, per altro verso, mal si concilia con l'ipotesi in cui il trasporto assuma carattere multimodale, mediante la combinazione di due o più modalità di trasporto.

Dario Stevanato

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione [Sveučilište u Trstu, Odjel za pravne znanosti, jezik, tumačenje i prevodjenje](#)

La fiscalità dei lavoratori transfrontalieri, con particolare focus sulle relazioni tra Italia e Croazia: criticità applicative e prospettive future

Oporezivanje prekograničnih radnika s posebnim naglaskom na odnose između Italije i Hrvatske: primjeni problemi i buduće perspektive

L'ingresso della Croazia nell'Unione Europea e nell'area Schengen, oltre che nella zona Euro, hanno determinato un aumento dei flussi di mobilità transfrontaliera del lavoro tra Croazia, Slovenia e Italia, favorendo gli spostamenti dei lavoratori con residenza in uno Stato e sede di lavoro nell'altro. Ciò rende molto attuale il tema del coordinamento tra i sistemi fiscali degli Stati confinanti o comunque geograficamente vicini e la ricerca di soluzioni per evitare aggravii impositivi e procedurali ai lavoratori transfrontalieri.

A tal riguardo, a differenza dei rapporti tra Italia e Svizzera o Italia ed Austria, manca nei rapporti tra Italia e Croazia (ma lo stesso è a dirsi di quelli tra Italia e Slovenia) un regime speciale dedicato ai lavoratori frontalieri che si spostano dalla Croazia all'Italia (e viceversa), con la conseguenza che tale regime va ricercato nelle regole interne dei due ordinamenti e nel trattato bilaterale contro le doppie imposizioni (conforme alle regole Ocse) stipulato dai due Paesi, oltre che ovviamente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

L'intervento si propone di ricostruire il quadro normativo applicabile e il rapporto tra normative interne e convenzione bilaterale con riguardo ai redditi di lavoro dipendente. In assenza di un apposito regime derogatorio o di uno specifico accordo convenzionale, si applica il principio della potestà impositiva concorrente, nello Stato di residenza del lavoratore e in quello in cui l'attività lavorativa viene esercitata, salva in particolare la regola (negativa) dei 183 giorni.

Attenzione sarà dedicata al tema della residenza fiscale dei lavoratori (anche alla luce delle recenti modifiche alla normativa italiana), alle *tie-breaker rules*, al funzionamento del meccanismo del credito di imposta per le imposte pagate all'estero, all'incidenza della giurisprudenza unionale sulle libertà fondamentali dei lavoratori (principio di non discriminazione, diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, tassazione in base alla effettiva capacità contributiva).

L'assenza di un accordo speciale tra Italia e Croazia dovrebbe auspicabilmente essere colmata, ed a tal proposito l'esame dei regimi speciali in vigore tra l'Italia ed altri Stati confinanti (Svizzera, Austria) e le soluzioni ivi adottate potrebbe rappresentare una valida pietra di paragone per una futura regolamentazione del fenomeno.

Michele Berti

Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Croato Alto Adriatico CGIL, CISL, UIL, SSSH Talijansko-hrvatski međuregionalni sindikalni odbor Sjeverni Jadran CGIL, CISL, UIL, SSSH

Nataša Žunić Kovačević

Università degli studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

I lavoratori frontalieri in mobilità tra Italia e Croazia: una proposta per la spartizione del loro gettito fiscale tra i governi dei due paesi interessati

Prekogranični radnici u kretanju između Italije i Hrvatske: prijedlog raspodjele njihovih poreznih prihoda između vlada dviju uključenih država

Il lavoro frontaliero tra Italia e Croazia è un fenomeno storico, che esiste sin dall'epoca della dissoluzione dell'Impero Austro-Ungarico e del travagliato percorso di formazione degli attuali Stati nazionali nell'area dell'Alto Mare Adriatico. In maniera ancora nettamente prevalente rispetto ai possibili flussi contrari, i lavoratori frontalieri residenti in alcune contee della Croazia a ridosso del confine sloveno costituiscono infatti un pezzo consistente del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia, che storicamente ha impiegato tali persone in molti dei settori chiave della propria economia regionale. A fronte di queste premesse, tuttavia, ciò che sarebbe logico attendersi come compiutamente normato e da tempo regolamentato appare invece ancora largamente lacunoso; e ciò è tanto più sorprendente quanto più si consideri che la Croazia è divenuta ormai a pieno titolo parte integrante dell'UE.

Il quadro normativo che regola il lavoro frontaliero tra Italia e Croazia, soprattutto in quelle materie che incidono specificamente su tale tipo di forma di lavoro, presenta infatti carenze inaccettabili, che sono spesso portatrici di disparità di trattamento e discriminazioni. Tale contesto risulta particolarmente evidente, soprattutto se comparato con altri fenomeni di frontalierato che interessano l'Italia e altri paesi dell'UE, l'Italia e altri paesi terzi e altri paesi dell'UE tra loro, laddove l'approccio dei governi interessati alla regolamentazione è stato molto più tempestivo ed efficace. La risultante di questa situazione è che il lavoro frontaliero tra l'Italia e la Croazia è purtroppo, da sempre, ampiamente confinato nell'irregolarità, nel sommerso e, comunque, nel non dichiarato.

Una prolungata analisi svolta dal C.S.I.R. – Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Croato Alto Adriatico nel corso degli anni, basata sull'assistenza diretta fornita a questi lavoratori frontalieri in mobilità tra Italia e Croazia, ha tuttavia consentito di individuare il "bandolo da cui poter cominciare a sbrogliare questa matassa", al fine di poter portare queste persone dell'alveo della regolarità, riconoscendo loro la pienezza dei diritti. Si tratta dell'inserimento della definizione di lavoratore frontaliero e di una regola per la tassazione del suo reddito, all'interno dell'Accordo fiscale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, sottoscritto tra i due paesi nel 1999.

Il C.S.IR. ha dunque elaborato – avvalendosi del parere di docenti universitari di Italia e Croazia, esperti di fiscalità internazionale – una proposta di accordo, integrativo all'esistente, il quale prevede la spartizione del gettito fiscale pagato da questi lavoratori tra i due paesi e che viene in questa sede presentato. L'interesse dei Governi di Italia e Croazia a incamerare entrambi parte del prelievo fiscale sul salario di questi lavoratori è infatti foriero di collaborazione e dialogo tra i due paesi che, a cascata, sarebbero di conseguenza stimolati a regolamentare anche tutti gli altri aspetti che presentano ancora oggi preoccupanti criticità.

Dalida Rittossa

Università degli Studi di Rijeka, Facoltà di giurisprudenza Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Crimini d'odio violenti contro le minoranze nazionali: il contesto croato e le risposte della Corte europea dei diritti dell'uomo

Zločini iz mržnje s elementima nasilja na štetu pripadnika nacionalnih manjina: hrvatski kontekst i odgovori Europskog suda za ljudska prava

All'inizio di maggio di quest'anno, i media hanno riportato la notizia di una giovane ventunenne che, senza alcun motivo apparente, aveva aggredito fisicamente un cittadino straniero originario delle Filippine. Tale episodio ha riacceso il dibattito pubblico e ha riportato in primo piano il problema della violenza, motivata dall'odio, nei confronti dei membri delle minoranze nazionali ed etniche. Si tratta di fenomeni sociali profondamente deleteri che, negli ultimi tempi, stanno erodendo la coesione della società croata, alimentati dal discorso d'odio e da esternazioni xenofobe di singoli individui, spesso incoraggiate da differenti narrazioni politiche e dalla diffusione di intolleranza e stereotipi verso coloro che si distinguono per appartenenza nazionale o etnica. Al fine di chiarire il quadro penalistico volto a proibire la violenza motivata dall'odio ai danni dei membri di gruppi minoritari nazionali, si offre un'analisi dettagliata della nozione giuridico-penale di crimine d'odio e dei suoi effetti nell'ambito del diritto penale.

Particolare attenzione è dedicata al reato di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, disciplinato dall'articolo 325 del Codice penale. Nella parte speciale dell'esposizione verranno presentati i dati fenomenologici del Ministero dell'Interno e della Procura della Repubblica di Croazia relativi all'andamento dei crimini d'odio e dell'istigazione pubblica alla violenza e all'odio negli ultimi cinque anni. Con specifica cura saranno inoltre illustrati gli standard di tutela dei diritti dei membri delle minoranze nazionali vittime di violenza motivata dall'odio, così come emergono dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nei procedimenti contro la Repubblica di Croazia.

***Vulnerabilità delle minoranze e la responsabilità di proteggere (R2P):
tra diritti umani e prevenzione dei crimini di atrocità***

***Ranjivost manjina i odgovornost za zaštitu (R2P): između
ljudskih prava i sprječavanja masovnih zločina***

Quando il concetto della responsabilità di proteggere (Responsibility to Protect, R2P) è stato introdotto nel Documento finale del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 2005, il suo scopo non era limitato alla tutela delle minoranze. La R2P è stata concepita come un quadro normativo più ampio, volto a proteggere le popolazioni dal genocidio, dai crimini di guerra, dalla pulizia etnica e dai crimini contro l'umanità. La responsabilità primaria di prevenire e fermare tali crimini incombe allo Stato interessato, mentre la comunità internazionale assume una responsabilità sussidiaria nei casi in cui lo Stato non sia disposto o non sia in grado di adempiere a tale obbligo. Sebbene la R2P non sia normativamente riferita esclusivamente ai gruppi minoritari, l'esperienza storica dimostra che le minoranze etniche, religiose e di altra natura sono state spesso tra le principali vittime del genocidio e di altri crimini di atrocità. Al tempo stesso, il dibattito sulla responsabilità di proteggere si concentra prevalentemente sulla questione della reazione internazionale una volta che tali crimini siano già commessi, mentre meno attenzione viene data alla dimensione preventiva.

Partendo dall'assunto che la discriminazione sistematica e le violazioni dei diritti delle minoranze possano costituire indicatori precoci del rischio di commissione di crimini di atrocità, il contributo si propone di esaminare in quale misura la tutela delle minoranze possa essere considerata parte integrante della dimensione preventiva della R2P. In tale prospettiva, verrà analizzato il rapporto tra i diritti delle minoranze, la prevenzione dei crimini di atrocità e la responsabilità della comunità internazionale di impedirne il verificarsi, con particolare attenzione al potenziale del riconoscimento tempestivo e della rimozione dei fattori di rischio prima che la situazione degeneri in violenza di massa.

Informazioni Informacije

La lingua ufficiale del colloquio è l'italiano. Službeni jezik kolokvija je talijanski.

Il colloquio si svolge in modalità ibrida: onsite nella Facoltà di giurisprudenza di Rijeka e online sulla piattaforma MS Teams. Kolokvij se održava u hibridnom obliku: onsite na Pravnom fakultetu u Rijeci i online na platformi MS Teams.

Microsoft Teams

[Join the meeting now](#)

Riunione Sastanak: ID: 348 094 265 752 3

Codice di accesso Kod za pristup: BU7vx6NV

Cooperazione con i colleghi italiani e sloveni Suradnja s talijanskim i slovenskim kolegama

La collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza di Rijeka con le istituzioni formative e scientifiche italiane e slovene è molto proficua. Vi sono infatti diversi progetti portati avanti con atenei italiani e sloveni, cofinanziati dall'Unione europea. La collaborazione vanta numerose attività scientifiche e di ricerca tra giuristi dei vari paesi, conferenze e lezioni nell'ambito del programma di studi o al di fuori di esso. Siamo inoltre fortemente legati da numerosi accordi Erasmus+ che stimolano e aiutano la mobilità tra questi stati, sia di studenti che di docenti. Presso la Facoltà di Giurisprudenza di Fiume si tiene da diversi anni il corso "Introduzione allo studio del diritto italiano" in lingua italiana, che nel corso del tempo ha visto la partecipazione di numerosi giuristi italiani, sia professori che professionisti.

Suradnja Pravnog fakulteta u Rijeci s talijanskim i slovenskim visokoškolskim i znanstvenim institucijama vrlo je razvijena. To se posebno ogleda u zajedničkim projektima s talijanskim i slovenskim sveučilištima koje sufinancira Europska unija. Brojna su suautorstva i konferencijske suradnje, kao i gostujuća predavanja u okviru nastave ili izvan nje. Povezani smo međusobno i značajnim brojem ugovora o razmjeni u okviru programa ErasmusPlus, koji potiču mobilnost između tri države i među studentima i među nastavnicima. Na Pravnom fakultetu u Rijeci već niz godina održava se tečaj „Uvod u talijansko pravo“ na talijanskom jeziku u okviru kojeg predavanja drže ugledni talijanski pravni znanstvenici i stručnjaci.

Comitato di programma e dell'organizzazione Programski i organizacijski odbor

Ivana Kunda, Università degli studi di Rijeka Sveučilište u Rijeci

Budislav Vukas, ml., Università degli studi di Rijeka Sveučilište u Rijeci

Nataša Žunić Kovačević, Università degli studi di Rijeka Sveučilište u Rijeci

Sandra Winkler, Università degli studi di Rijeka Sveučilište u Rijeci

Dalida Rittossa, Università degli studi di Rijeka Sveučilište u Rijeci

Iva Tuhtan Grgić, Università degli studi di Rijeka Sveučilište u Rijeci

Università degli studi di Rijeka Sveučilište u Rijeci
Facoltà di giurisprudenza Pravni fakultet

Hahlić 6

HR-51000 Rijeka

+385 (0)51 359500

dekanat@pravri.uniri.hr

